

ALLEGATO 3 – INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure (in alternativa) di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE E SULLA SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE (detta anche SOCIETA' AGENTE o "AGENZIA") per cui opera

1.1 Nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente :

ALESSANDRO NOVA
AGENTE (SOGETTO ISCRITTO ALLA SEZIONE A DEL RUI)
NR. ISCRIZIONE A 000085669
IN QUALITA' DI RESPONSABILE DELL' ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA DELLA
SOCIETA' AGENTE PREVIMED SRL (vd. punto 1.3)

1.2 Qualifica del soggetto che entra in contatto con il cliente

AGENTE DI ASSICURAZIONE
SOGETTO ISCRITTO ALLA SEZIONE A DEL RUI CON IL NR. ISCRIZIONE A 000085669
IN QUALITA' DI RESPONSABILE DELL' ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA DELLA
SOCIETA' AGENTE PREVIMED SRL (vd. punto 1.3)

1.3 Informazioni sulla società agente:

Ragione Sociale : PREVIMED S.r.l.
Iscrizione alla sezione A del RUI con il nr. A0001900124
Sede legale: Via Vespri Siciliani , 51 – 20146 Milano – MI
Recapiti telefonici: 024230793 – 024234386 / fax: 0247710719
Indirizzo di posta elettronica : info@previmed.it
Indirizzo PEC : postacertificata@pec.previmed.it
Sito Internet: www.previmed.it

Istituto competente alla vigilanza assicurativa svolta: IVASS – Istituto Vigilanza sulle Ass.ni.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario e della società agente possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'Ivass.

Sezione II - INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

- a. Si comunica di aver messo a disposizione nei locali dell'agenzia e pubblicato sul sito internet www.previmed.it i seguenti elenchi:
1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'agenzia ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico .
 2. elenco degli obblighi di comportamento a cui adempiono gli intermediari, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
- b. Si comunica al contraente la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco di cui al *punto a1*, nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

- a. L'intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione
- b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

Sezione IV – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

- a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario (utilizzando i riferimenti di cui alla SEZIONE I del presente modello) o all'impresa proponente, secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa.
Il contraente ha la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro dell'intermediari o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Luogo e data

Firma del contraente per ricevuta del presente documento

ALLEGATO 4 - INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

Sezione I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE DELL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

1.1 Nome, cognome e qualifica del soggetto che entra in contatto con il cliente :

ALESSANDRO NOVA

AGENTE(Soggetto iscritti nel RUI - Sez. A)

Iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000190124

quale responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della società agente

PREVIMED SRL (nr. iscrizione RUI A000085669) – Via Vespri Siciliani 51 – 20146 Milano

TEL 024230793 – 024234386 /FAX 0247710719

POSTA ELETTRONICA : info@previmed.it PEC : postacertificata@pec.previmed.it

SITO WEB : www.previmed.it

1.2 Con riferimento al contratto proposto ed alla relativa compagnia assicurativa, la società agente opera in forza della rispettiva tipologia di incarico di distribuzione riportato alla colonna 3

Colonna 1	Colonna 2 Denominazione dell' Impresa di assicurazione	Colonna 3 Tipologia dell' incarico di distribuzione conferito a Previmed S.r.l.
	ASSICURATRICE MILANESE	Mandato agenziale conferito dall' impresa art 109 comma a) codice ass.ni
	UCA	Mandato agenziale conferito dall' impresa art 109 comma a) codice ass.ni
	ARAG	Mandato agenziale conferito dall' impresa art 109 comma a) codice ass.ni
	NOBIS ASSICURAZIONI S.P.A.	Mandato agenziale conferito dall' impresa Art 109 comma a) codice ass.ni
	ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.	Mandato agenziale conferito dall' impresa Art 109 comma a) codice ass.ni
	EUROP ASSISTANCE ITALIA	Mandato agenziale conferito dall' impresa Art 109 comma a) codice ass.ni
	INTESA SAN PAOLO - R.B.M Assicurazioni	Mandato agenziale conferito dall' impresa Art 109 comma a) codice ass.ni
	AMTRUST EUROPE ltd AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC AMTRUST ASSICURAZIONI SPA	Accordo di collaborazione in corso con l' intermediario : AMTRUST Italia S.r.l. - RUI:A000520468 Ai sensi dell'art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito nella L. 17-12-2012 n. 221

Sezione II – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

2.1 L'intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007 (rami danni).

Per i contratti vita puro rischio l'intermediario opera in regime di: esclusiva non esclusiva

2.2 Con riferimento specifico al prodotto proposto l'intermediario dichiara di : (vale l' opzione indicata)

Non fornire una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, commi 3 e 4, del Codice

Fornire al contraente una consulenza ai sensi dell'art. 119 ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni;

Fornire al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119 ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;

Ove fosse prestata consulenza , l'intermediario dichiara, con riferimento all'art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni, che le attività prestate nell'ambito di detta eventuale consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese sono quelle riportate nella documentazione predisposta per l'osservanza delle procedure normative in vigore;

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

3.1 La società agente percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo.

3.2 La misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per le polizze RCAuto alla società agente sono le seguenti espresse in percentuale sul premio imponibile) :

Compagnia	S1) Autovetture priv. S2) Autotassametri	S2) Autotass.	S3) Autobus	S4) autocarri	S5)Motocicl ciclomotori	S8)Natanti Uso privato
Nobis (exDarag Italia)	8.13			6.51	8.13	7
Italiana Assicurazioni	10	10	8	8	10	10
Assicuratrice Milanese	10	7	4	7	7	
Nobis	10			10	10	10

Si precisa che le provvigioni RCAuto sopra indicate sono riconosciute alla nostra Agenzia in caso di polizze emesse in qualità di agente, mentre spettano all'intermediario emittente con il quale collaboriamo in caso di polizze emesse in virtù di eventuale rapporto di collaborazione (si veda al riguardo il punto 1.2).

3.3 L'intermediario non percepisce alcun compenso aggiuntivo a carico del cliente.

Sezione IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

a) I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario.

b) le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità.
- ordini di bonifico, altri messi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Luogo e data

Firma del contraente per ricevuta del presente documento.....

Allegato 4 Ter - ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

Luogo e data

Firma del contraente per ricevuta del presente documento.....

TABELLA ELENCATIVA DELLE IMPRESE PER CONTO DELLE QUALI L' AGENZIA DISTRIBUISCE I PRODOTTI COMMERCIALIZZATI E DELLA RELATIVA TIPOLOGIA DELL' INCARICO DI DISTRIBUZIONE :

Denominazione dell' Impresa di assicurazione	Tipologia dell' incarico di distribuzione conferito a Previmed S.r.l.
ASSICURATRICE MILANESE	Mandato agenziale conferito dall' impresa art 109 comma a) codice ass.ni
UCA	Mandato agenziale conferito dall' impresa art 109 comma a) codice ass.ni
ARAG	Mandato agenziale conferito dall' impresa art 109 comma a) codice ass.ni
NOBIS	Mandato agenziale conferito dall' impresa Art 109 comma a) codice ass.ni
ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.	Mandato agenziale conferito dall' impresa Art 109 comma a) codice ass.ni
EUROP ASSISTANCE ITALIA	Mandato agenziale conferito dall' impresa Art 109 comma a) codice ass.ni
INTESA SAN PAOLO - R.B.M Assicurazioni	Mandato agenziale conferito dall' impresa Art 109 comma a) codice ass.ni
AMTRUST EUROPE ltd AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC AMTRUST ASSICURAZIONI SPA	Accordo di collaborazione in corso con l'intermediario : AMTRUST Italia S.r.l. - RUI:A000520468 Ai sensi dell'art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito nella L. 17-12-2012 n. 221